



**COMUNE DI LANUSEI**

(Provincia dell'Ogliastra)

Via Roma 98  
08045 Lanusei

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

**Verbale n. 17**  
**Data 27/12/2016**

**OGGETTO:** parere sulla proposta di CCDIE per la destinazione delle risorse decentrate: parte normativa 2016/2018 e parte economica 2016

L'anno **duemilasedici** il giorno ventisette del mese di dicembre l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito all'ipotesi di accordo inerente la destinazione delle risorse decentrate relative all'anno 2016.

\*\*\*\*\*

**Premesso:**

1. che l'articolo 40, comma 3-*bis*. del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa debbano rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
2. che l'articolo 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 prevede che il collegio dei revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;

**Vista** la scheda di destinazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 predisposta dal responsabile del servizio per un ammontare di € 110.372,39 di cui € 104.905,08 per risorse stabile e € 5.467,31 per risorse variabili, oltre a oneri riflessi a carico ente;

**Viste:**

- a) la Determinazione del Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici n. 730 del 21/12/2016, con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate anno;
- b) ipotesi contratto collettivo decentrato per il triennio 2016/2016- Parte normativa sottoscritto il 21/12/2016;
- c) l'ipotesi di accordo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2016, sottoscritto in data 21/12/2016;
- d) la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria del Responsabile del Servizio riferite alla pre-intesa sottoscritta del 21/12/2016;
- e) deliberazione della Giunta Comunale n.115 del 12.12.2016 avente ad oggetto: "Contrattazione decentrata integrativa anno 2016 - Costituzione delegazione trattante di parte pubblica per la stipula dei contratti e definizione degli indirizzi";

**Accertato** che i costi della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2016 sono compatibili con il quadro economico finanziario dell'ente, con la normativa di settore (articolo 9 del d.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010 e con l'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006) e con i vincoli di bilancio;

**Visto** lo schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa:

Fondo risorse stabili	104.905,08
Fondo risorse variabili	5.467,31
<b>Totale fondo anno 2016</b>	<b>110.372,39</b>

Utilizzo parte stabile non soggetta a contrattazione **61.221,18**

Risorse disponibili per la contrattazione **49.151,21**

**Risorse contrattate nell'anno** **110.372,39**

Risorse rimaste da contrattare **0,00**

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1lett.k - incentivi progettazione **25.000,00**

**Verificato** che:

- a) permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;

**Visto** il bilancio dell'esercizio 2016-2018;

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visti** gli articoli 40 e 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il decreto legislativo n. 150/2009;

**Visto** l'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004;

**Visti** gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;

**Visto** lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

### **CERTIFICA**

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2016 sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dai CCNL del comparto Regioni ed EE.LL. in quanto:

- a) vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio dell'ente per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo;
- b) le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale sono state decurtate di un importo pari alle riduzioni nell'anno 2015, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2 bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2015 rispetto al 2010);
- c) le risorse stabili e variabili del fondo risorse decentrate dell'anno 2016, ai sensi delle disposizioni dei CCNL vigenti, non superano quelle dell'anno 2015, che costituiscono il **tetto massimo**, secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Sulla base delle previsioni dettate dal D. Lgs. N. 150/2009, le **progressioni orizzontali** possono avere come destinatari una "quota limitata" di dipendenti dell'Ente. Sicuramente, non è



limitata una quota di dipendenti superiore al 50% ma si deve restare al di sotto di tale percentuale.

I dipendenti devono essere a conoscenza che la loro prestazione lavorativa dell'anno, sarà misurata ai fini della PEO. L'ARAN, nel parere RAL270, illustra il seguente percorso logico: " ... *si ritiene, infatti, che l'attivazione delle selezioni per la progressione economica orizzontale, per evidenti e semplici ragioni di trasparenza e correttezza dei comportamenti, debba essere sempre portata a conoscenza di tutti i lavoratori, preventivamente rispetto all'anno da valutare, in modo da consentire agli stessi, in partenza, uguali possibilità di partecipazione*".

L'intero procedimento deve perseguire il principio di non retrodatazione, poiché solo la fase conclusiva dello stesso si traduce nel diritto al riconoscimento del titolo acquisito. L'anno di riferimento deve intendersi quello nel quale risulta approvata la graduatoria finale.

**Si ricorda** che l'indennità di rischio può essere erogata solo nei giorni di effettiva prestazione lavorativa. Si esclude che essa possa essere erogata forfettariamente, nel senso che venga pagata sempre, prescindendo dalla considerazione di eventuali giorni di assenza del dipendente.

**Si evidenzia** che il compenso per specifiche responsabilità dev'essere soprattutto un'utile occasione per premiare chi è maggiormente esposto con la propria attività a una specifica responsabilità, deve trattarsi, pertanto, di incarichi aventi un certo "spessore", con contenuti sicuramente significativi e qualificanti; *non si ritiene sufficiente la sussistenza di una responsabilità di un procedimento semplice* per giustificare il riconoscimento del compenso di cui si tratta.

La quota destinata a finanziare la produttività, da ripartire in base alla valutazione sul raggiungimento dei risultati e delle performance, **potrà essere ripartita solo a seguito del processo valutativo da parte del Nucleo di Valutazione e dei Responsabili di Servizio.**

## Il Revisore

### ESPRIME

**parere favorevole** in merito alla sottoscrizione definitiva del CCDIE di cui trattasi con le raccomandazioni su esposte.

**Lanusei, 27/12/2016**

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria  
Dott.ssa Mereu Carla

